



Provincia di Modena

Amministrativo Lavori Pubblici

Telefono 059 209 623 - Fax 059 209 928

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Ufficio Concessioni

tel. 059 209 668 fax 059 209 661

Classifica 11-15-07 fasc. 30/2017

Modena, 03/11/2017

A TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI
MODENA

**Oggetto: INFORMATIVA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI
MANIFESTAZIONI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MODENA.**

La presente nota per informare e fornire chiarimenti in merito alle procedure, alle norme, alle tempistiche e modalità di presentazione delle domande per lo svolgimento di **manifestazioni sportive, ludiche, religiose...ecc.** in programma sul territorio della Provincia di Modena.

E' noto infatti che le suddette manifestazioni sono soggette ad autorizzazioni, provvedimenti di sospensione della circolazione stradale, nullaoستا, pareri favorevoli e/o prese d'atto dell'ente proprietario della strada in dipendenza della loro tipologia come di seguito si elenca:

A) Manifestazioni non competitive, processioni religiose, cortei di vario tipo.

Quando il transito dei partecipanti interessa uno o più tratti di strade provinciali in centro abitato, la Provincia di Modena, per i combinato disposto degli articoli 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 comma 3 del D.Lgs. 285/1992, è competente al rilascio del parere favorevole ad una diversa regolamentazione della circolazione stradale da parte degli Organi di Polizia Municipale del Comune interessato, mentre per i tratti ricadenti fuori dal centro abitato, non essendo espressamente previsto un atto autorizzativo, la scrivente amministrazione si limita al rilascio di una nota in cui si prende atto del transito, raccomandando la scrupolosa osservanza delle norme del Codice della strada.

B) Mercati, sagre, feste a vario titolo che richiedono la chiusura della strada.

La sospensione della circolazione stradale ordinaria, necessaria per lo svolgimento delle suddette manifestazioni su tratti di strade provinciali, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.lgs. 285/1992, è un atto di esclusiva competenza della Provincia di Modena, che emana previa indicazione da parte dei Comuni interessati dei percorsi alternativi sui quali deviare il traffico ordinario.

C) Manifestazioni sportive competitive.

L'art. 233 della L.R. 3/1999 recita testualmente:

"1. Le autorizzazioni per le competizioni sportive su strada, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti Enti:

a) Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;

b) Province, nei rimanenti casi.

2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre Province interessate.

4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio di più comuni.

5. Gli Enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs n. 285 del 1992, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il

nulla osta si intende espresso.

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992.”

Pertanto qualora la manifestazione interessi solo strade comunali o vicinali di un solo Comune, la competenza al rilascio del provvedimento autorizzatorio è del Comune stesso; in tutti gli altri casi la competenza è dell'amministrazione provinciale; in quest'ultimo caso l'istanza deve pervenire almeno 30 giorni prima dalla data fissata per l'evento ai sensi della L.R. Sopra citata e dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992.

D) Gare motoristiche competitive

Qualora la gara competitiva sia di tipo motoristico occorre inoltre attenersi a quanto prescritto dalla Circolare Ministeriale annualmente emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (N. 765 del 13.02.2017).

Si vuole richiamare l'attenzione su tale tipologia di gara competitiva che necessita di una istruttoria amministrativa e tecnica molto complessa che coinvolge un maggior numero di organi istituzionali, al fine di garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza disposte dal Nuovo Codice della Strada; per tale motivo l'istanza deve essere corredata da una serie di documenti e dichiarazioni senza i quali non sarà possibile rilasciare il provvedimento autorizzatorio (tali documenti e dichiarazioni sono elencati nella modulistica pubblicata).

Alcune tipologie di manifestazioni competitive motoristiche necessitano anche:

- 1) del preventivo nulla osta ministeriale se la gara non è inserita nel calendario annuale allegato alla sopra citata circolare annuale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;.
- 2) del collaudo del percorso di gara se la velocità media eccede i 50 km/h sui tratti di strada aperti al traffico e 80 km/h sui tratti chiusi al traffico;
- 3) di documenti aggiuntivi e dichiarazioni rese dall'organizzatore in caso di presenza di pubblico da sottoporre, a cura dell'amministrazione provinciale, al vaglio della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.), istituita presso la Prefettura, per il parere di competenza.

Si precisa che la medesima disciplina normativa sopra descritta si applica anche alle manifestazioni competitive motoristiche le cui prove cronometrate si svolgono fuori strada o su aree private, con strade pubbliche interessate dai soli trasferimenti; considerato che l'organizzatore individua tali percorsi di trasferimento come obbligatori, indicati anche nelle planimetrie di gara, spesso da compiere anche entro tempi prestabiliti, la competizione deve essere considerata nella sua interezza e pertanto autorizzata nel suo complesso ai sensi dell'art. 9 del D.,Lgs. 285/1992 e art. 233 della L.R. 3/1999.

Per tutte le manifestazioni competitive le istanze pervenute oltre il termine perentorio di legge di 30 giorni, o pervenute incomplete non potranno essere accolte. In tali casi si inviterà l'organizzatore a spostare la data della manifestazione almeno al trentesimo giorno successivo al ricevimento della domanda COMPLETA.

Ai sensi del regolamento provinciale anche nei casi richiamati ai punti A) e B), per consentire alla scrivente Provincia di avviare ed istruire i relativi procedimenti amministrativi e conseguentemente rilasciare per tempo i provvedimenti richiesti, è indispensabile ricevere il modulo di domanda debitamente compilato in tutte le sue parti e corredato di tutta la documentazione in esso richiesta, almeno 30 giorni prima della data della manifestazione.

Al fine di evitare spiacevoli contrasti e l'emanazione di provvedimenti di diniego, si invitano le amministrazioni comunali a rispettare il termine di cui sopra, soprattutto nel periodo estivo, quando il numero delle manifestazioni organizzate sull'intero territorio provinciale aumenta in modo esponenziale.

Per le manifestazioni competitive si suggerisce inoltre, se possibile, di inviare la domanda e la documentazione con largo anticipo rispetto al termine previsto dalla vigente normativa, per consentire allo scrivente ufficio di istruire il procedimento (acquisizioni dei pareri dagli enti ed organi coinvolti, verifiche tecniche, ecc.) con maggiore efficienza e rilasciare così il provvedimento in tempo utile.

Si precisa che solo qualora si tratti di una MANIFESTAZIONE DIMOSTRATIVA SENZA ALCUNA CONNOTAZIONE DI GARA, (ad esempio raduni, sfilate ecc.), senza la presenza di pubblico, senza il rilevamento del tempo complessivo di percorrenza del tracciato, né dei controlli orari al passaggio dei partecipanti in determinati punti del percorso, senza giudici di gara né vincitori, né la compilazione di una graduatoria finale, la normativa vigente non prevede il rilascio di autorizzazioni; tali manifestazioni sono da considerarsi non competitive e dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada, sotto la responsabilità dell'organizzatore.

Resta in capo agli organizzatori la responsabilità prevista dalle vigenti norme di legge qualora venga poi accertato che la manifestazione non comunicata come gara, si sia in realtà svolta con tale connotazione. In caso di accertato svolgimento di manifestazioni competitive (di qualunque tipo) senza le prescritte autorizzazioni si adatteranno i provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 9 commi 8 e 9 del D.Lgs. 285/1992.

Qualora la Provincia venga a conoscenza del futuro svolgimento di una manifestazione che non risulti autorizzata, provvederà ad emettere un provvedimento di diffida in capo all'organizzatore e a notificarlo, per conoscenza, anche a tutti gli altri enti che avrebbero dovuto essere coinvolti, per i provvedimenti di competenza.

Si ricorda inoltre che prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio di una manifestazione sportiva competitiva, la scrivente amministrazione deve richiedere ai Comuni interessati al transito della gara, per le strade comunali di competenza, il rilascio del nulla osta o dell'ordinanza di sospensione della circolazione, se richiesta.

Sia il nulla osta (fatta salva la formazione del silenzio assenso alla scadenza del termine assegnato), sia l'eventuale ordinanza di sospensione della circolazione ordinaria, devono essere trasmessi alla Provincia entro il termine richiesto per consentire il rilascio dell'autorizzazione in tempo utile.

I moduli di domanda, diversificati per tipologia di manifestazione, ad uso degli organizzatori di tali eventi, sono pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale della Provincia di Modena e rintracciabili secondo il seguente percorso internet: Temi - Lavori Pubblici - Trasporti e Concessioni-Manifestazioni sportive

(<http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=5&IDSezione=496&ID=55766>).

Si chiede la collaborazione dei Comuni a diffonderne la distribuzione.

Quanto sopra esposto per fornire una maggiore chiarezza del quadro normativo e delle procedure, al fine anche di evitare errate convinzioni e spiacevoli equivoci, che comporterebbero per la scrivente amministrazione l'adozione di provvedimenti di rigetto o sanzionatori.

Confidando in una fattiva e proficua collaborazione si invitano le amministrazioni comunali a prendere visione di quanto sopra esposto e, se possibile, di diffonderlo anche alle società organizzatrici che per valutare la fattibilità dell'evento spesso si rivolgono in prima istanza ai Comuni il cui territorio è interessato dall'evento.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (Mastrolia Roberto tel. 059 209668, Poppi Fabrizio tel. 059 209 628, Bandieri Cristina tel. 059 209912) si porgono distinti saluti.

Il Funzionario P.O. PACCHIONI MARIA TERESA